



Roma, 25 gennaio 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDI' 25 GENNAIO 2017

1. Ricorso S.S. MACERATESE S.R.L.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. da parte dei sigg.ri Tardella Maria Francesca e Fioretti Roberto - nota n.3024/159 pf16-17 GP/blp del 26.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

ACCOLTO e, per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica.

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di irricevibilità del proprio deferimento nei confronti del Sig. Cherubini Massimo, Consigliere di amministrazione dell'A.C. Siena Srl dal 28.10.2010 al 20.1.2014, per violazione dell'art. 1, bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 21 NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della FIGC - nota 2886/704 pf 15-16 GT/sds del 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

ORDINANZA ISTRUTTORIA





3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di estinzione del proprio deferimento nei confronti dei Sigg.ri

- Montali Maurizio, socio unico della A.S. Lucchese Libertas 1905 srl dal 14.6.2011 alla sentenza di fallimento, per violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 e art. 9, commi 1 e 2 del C.G.S., in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC;

- Giovannini Paolo, membro del Consiglio di Amm.ne e Amm.re Delegato dell'A.S. Lucchese Libertas 1905 srl nel periodo 21.6.2010 al 13.6.2011, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 e art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC;

nota 3182/889 pf 11-12 GT/sds del 29.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di irricevibilità del proprio deferimento per violazione degli artt. 1, bis, comma 1 e 8, commi 1 e 2 C.G.S., in relazione all'art. 19 dello Statuto della FIGC nei confronti dei sigg.ri:

- Sottovia Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Padova SPA;

- Cestaro Marcello all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Padova SPA;

- Penocchio Diego all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Padova SPA;

- Campedelli Igor all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena SPA;

- Benigni Silvia all'epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 SPA;

- Benigni Roberto all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 SPA;

RESPINTO

ACCOLTO e, per l'effetto, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., **ANNULLA** la decisione impugnata. **RINVIA** al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il relativo esame del merito.





- Mezzaroma Massimo all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena SPA;
 - Cassingena Dario all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio SPA;
 - Cunico Tiziano all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio SPA;
 - Leonardi Pietro all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC SPA;
 - Mancini Luca all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena SPA;
- per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. delle Società:
- Vicenza Calcio Spa;
 - Brescia Calcio SPA;
- note 2587/638 pf 15-16 GP/sds del 14.09.2016 e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento:

- del Sig. Taccone Walter Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl per violazione dell'art. 1, bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 C.G.S.;
- del Sig. Taccone Massimiliano Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl per violazione dell'art. 1, bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 C.G.S.;
- della società US Avellino 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.,

seguito proprio deferimento – nota 3025/161 pf 16-17 GT/gb del 26.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale

RESPINTO





Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n.
34/TFN del 24.11.2016)

6. Ricorso ex art. 43 bis C.G.S. Avv. GAETANO ANNELLA

avverso la reiezione dell'impugnazione della delibera F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 70/A dell'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A., **RINVIA** su istanza di parte la trattazione del ricorso al 9.2.2017 – ore 17.00.

7. Ricorso Avv. FILIPPO PUCINO

avverso la reiezione dell'impugnazione della delibera F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 70/A dell'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A., **RINVIA** su istanza di parte la trattazione del ricorso al 9.2.2017 – ore 17.00.

8. Ricorso Avv. LUIGI DE LUCA

avverso la reiezione dell'impugnazione della delibera F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 70/A dell'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A., **RINVIA** su istanza di parte la trattazione del ricorso al 9.2.2017 – ore 17.00.

9. Ricorso Avv. PAOLO SPINA

avverso la reiezione dell'impugnazione della delibera F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 70/A dell'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A., **RINVIA** la trattazione del ricorso al 9.2.2017 – ore 17.00.

10. Ricorso Dott. LUCIO SCHIAVONE

avverso la reiezione dell'impugnazione della delibera F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 70/A dell'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A., **RINVIA** la trattazione del ricorso al 9.2.2017 – ore 17.00.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

11. Richiesta di riabilitazione del Sig. PAOLO ACCOLTA e, per l'effetto, concede la TEPSICH ai sensi dell'art. 26 C.G.S.



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it